



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 settembre 2012 (20.09)
(OR. en)**

13620/12

**CADREFIN 387
POLGEN 147**

NOTA

della:	presidenza
al:	COREPER/Consiglio
Oggetto:	Quadro finanziario pluriennale (2014-2020) - Schema di negoziato

- 1. Nell'ambito del dibattito sul futuro quadro finanziario pluriennale la presidenza sottopone alle delegazioni una versione riveduta dello schema di negoziato.*
- 2. In seguito alle discussioni nella riunione informale dei ministri e dei sottosegretari di Stato agli affari europei, tenutasi a Nicosia il 30 agosto, e alla luce del nuovo calendario per il negoziato sul QFP, la presidenza ha deciso di non presentare in questa fase proposte di compromesso relative agli importi, né globali né per rubrica. Il presente schema di negoziato comprende tuttavia una serie di scelte strategiche le quali, a parere della presidenza, rispondono al quadro generale emerso dalle discussioni tenutesi sinora in sede di Consiglio. Tali scelte hanno condotto a una riduzione delle opzioni contenute nello schema di negoziato e mirano a consentire di compiere passi avanti sul cammino verso l'accordo definitivo. Nel preparare il presente documento la presidenza è stata orientata dagli elementi chiave del documento di discussione del 20 agosto.*

3. *La presidenza continua a ritenere inevitabile che il livello totale di spesa proposto dalla Commissione, compresi tutti gli elementi interni ed esterni al QFP, dovrà essere rivisto al ribasso.*
4. *Di conseguenza tutte le rubriche, le sottorubriche e i sottomassimali dovranno essere oggetto di sforzi di riduzione, tenuto conto del quadro complessivo delle principali priorità e preoccupazioni delle delegazioni. Nel ponderare le riduzioni potenziali si dovrà tener conto di una serie di elementi chiave interconnessi:*
- la necessità di un finanziamento consono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal trattato per una data politica;*
 - il contributo di una data politica al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione, in particolare quello della crescita e della creazione di posti di lavoro;*
 - il livello e l'equilibrio di spesa proposto dalla Commissione rispetto all'attuale QFP;*
 - l'entità relativa delle rubriche;*
 - l'efficacia sotto il profilo dei costi dei diversi elementi costituenti le rubriche/le politiche/gli strumenti;*
 - il valore aggiunto europeo delle politiche.*
5. *A fronte del principio di riduzione, enunciato al punto 4, la presidenza ha introdotto in alcuni punti delle forchette indicative a cui sarà dato un valore preciso in una fase successiva. Anche qualora le cifre figuranti in corrispondenza di dette forchette fossero identiche a quelle proposte dalla Commissione, la presidenza si riserva di presentare ulteriori proposte. Inoltre la presidenza ritiene che alcune questioni richiedano ulteriori discussioni approfondite e le ha messe in evidenza nelle note in calce.*

6. *Si ricorda che il documento è messo a punto e sviluppato sotto la responsabilità della presidenza e non è quindi vincolante per alcuna delegazione. La presidenza continua ad ispirarsi al principio "nessun accordo senza un accordo su tutto". Lo schema di negoziato si basa sui contributi emersi dalle discussioni in sede di Consiglio, dagli incontri bilaterali tenuti dalla presidenza con le delegazioni degli Stati membri e dalla riunione informale dei ministri e dei sottosegretari di Stato agli affari europei del 30 agosto. Esso è per natura in continua evoluzione e sarà aggiornato gradualmente, via via che si procede, a seguito delle discussioni in seno al Consiglio.*
7. *La presidenza ha preso buona nota delle osservazioni formulate dalle delegazioni su tutti i punti nel corso del dibattito preparatorio. A parere della presidenza il dibattito nell'ambito del Consiglio "Affari generali" deve essere preciso e più circoscritto, dal momento che è cruciale trovare un'intesa nel corso del Consiglio europeo di novembre 2012 per raggiungere successivamente un accordo entro la fine del 2012, come richiesto dal Consiglio europeo di giugno. Si invitano quindi i ministri a formulare osservazioni solo sui nuovi elementi dello schema di negoziato, tralasciando le altre questioni in merito alle quali le posizioni sono ben note. **Gli interventi saranno limitati a un massimo di 3 minuti.***
-

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Negli ultimi anni l'Unione europea e gli Stati membri hanno adottato misure importanti in risposta alle sfide poste dalla crisi economico-finanziaria. Guardando al futuro il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrà assicurare che il bilancio dell'Unione europea sia finalizzato a far uscire l'Europa dalla crisi. Il bilancio dell'Unione europea deve costituire un catalizzatore della crescita e dell'occupazione in tutta Europa, stimolando in particolare gli investimenti produttivi e in capitale umano. Nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale la spesa dovrà essere mobilitata a sostegno della crescita, dell'occupazione, della competitività e della convergenza, in linea con la strategia Europa 2020. Nel contempo, mano a mano che in Europa la disciplina di bilancio si va rafforzando, è essenziale che in futuro il QFP rispecchi gli sforzi di risanamento attualmente compiuti dagli Stati membri per condurre il disavanzo e il debito su una via più sostenibile. Il valore di ogni euro speso deve essere attentamente considerato, assicurando che il valore aggiunto europeo e la qualità della spesa a titolo del prossimo QFP siano potenziati non da ultimo riunendo le risorse, agendo da catalizzatore e offrendo economie di scala e positivi effetti transnazionali e diffusivi, contribuendo così al raggiungimento di obiettivi politici concordati in modo più efficace o più rapido e riducendo la spesa nazionale. Crescita sostenibile e occupazione riprenderanno solo se si seguirà un approccio coerente e ampio, combinando un risanamento di bilancio intelligente che preservi l'investimento nella crescita futura, politiche macroeconomiche solide e una strategia attiva per l'occupazione che tuteli la coesione sociale. Le politiche dell'UE devono essere coerenti con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà e apportare un autentico valore aggiunto.
2. Il futuro quadro finanziario dovrà non soltanto assicurare il livello appropriato di spesa ma anche la sua qualità. La qualità della spesa consentirà un migliore sviluppo delle politiche, traendo pienamente vantaggio dalle opportunità da esse offerte in termini di valore aggiunto europeo, in particolare in un momento in cui onerosi vincoli gravano sui bilanci nazionali. Pertanto, gli sforzi intesi a migliorare la qualità della spesa dei fondi dell'Unione devono contemplare tra l'altro una migliore governance delle politiche, incluse talune condizionalità, flessibilità, incentivi positivi, concentrazione di fondi sulle misure a sostegno della crescita, enfasi sui risultati, semplificazione dell'esecuzione, assistenza tecnica adeguata e uso appropriato degli strumenti finanziari.

3. Il nuovo QFP coprirà sette anni (2014-2020) e sarà concepito per un'Unione europea a 28 Stati membri, ipotizzando che la Croazia aderisca all'Unione nel 2013.

4. Le spese saranno suddivise in sei rubriche che riflettano le priorità politiche dell'Unione, garantendo altresì la flessibilità necessaria nell'interesse di un'attribuzione efficiente delle risorse.

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sarà strutturato come segue:

- sottorubrica 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione", che comprenderà il CEF;
- sottorubrica 1b "Coesione economica, sociale e territoriale";
- rubrica 2 "Crescita sostenibile: risorse naturali", che comprenderà un sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti;
- rubrica 3 -"Sicurezza e cittadinanza";
- rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa";
- rubrica 5 "Amministrazione", che comprenderà un sottomassimale per la spesa amministrativa;
- rubrica 6 "Compensazioni".

5. La cifra massima totale della spesa per l'UE a 28, per il periodo 2014-2020, ammonta a X milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, pari a X% dell'RNL dell'UE, e a X milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, pari a X% dell'RNL dell'UE. La ripartizione degli stanziamenti d'impegno è descritta nei punti successivi. Le stesse cifre sono riportate anche nella tabella di cui all'allegato I che contiene anche lo scadenziario degli stanziamenti di pagamento. Tutte le cifre sono espresse utilizzando prezzi costanti al 2011. Vi saranno aggiustamenti tecnici annuali automatici per l'inflazione.

p.m. A conclusione dei negoziati le cifre saranno anche presentate a prezzi correnti (tabella 2 dell'allegato I) usando un deflatore fisso del 2%.

6. Tenendo presente il fabbisogno finanziario per lo sviluppo gli investimenti in Europa, nonché l'obiettivo di massimizzare l'effetto leva di azioni sostenute dal bilancio dell'UE, l'attuazione del prossimo QFP comporterà un uso più diffuso di strumenti finanziari. La fase pilota prevista dai programmi RTE-T e CIP sarà sottoposta ad attenta valutazione relativamente alle obbligazioni di progetto nell'ambito della decisione sull'impiego futuro di questo strumento specifico. Gli strumenti finanziari devono far fronte a uno o più obiettivi programmatici specifici dell'Unione, operare secondo criteri non discriminatori, recare una data di scadenza precisa, rispettare i principi di sana gestione finanziaria ed essere complementari a strumenti tradizionali quali, ad esempio, le sovvenzioni. La responsabilità finanziaria dell'Unione per questi strumenti finanziari sarà limitata, nel prossimo QFP, al contributo del bilancio dell'UE e non darà luogo a passività potenziali per il bilancio dell'Unione.

Il ricorso agli strumenti finanziari può avvenire soltanto nel rispetto delle condizioni rigorose stabilite dal nuovo regolamento finanziario. Il finanziamento a carico del bilancio dell'UE ai fini degli strumenti finanziari dovrebbe avvenire soltanto in misura ragionevole e in presenza di un valore aggiunto.

7. I RAL ("reste à liquider" - importi da liquidare) sono un sottoprodotto inevitabile della programmazione pluriennale e degli stanziamenti dissociati. Tuttavia, per vari motivi, i RAL eccessivi risulteranno entro la fine del quadro finanziario per il periodo 2007-2013. Pertanto, allo scopo di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, diverse iniziative costituiscono parte integrante dell'accordo relativo al quadro finanziario 2014-2020:
- i livelli di impegni sono fissati a un livello adeguato in tutte le rubriche;
 - le norme relative ai disimpegni si applicheranno in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici definite al punto 76;
 - i tassi di prefinanziamento sono [ridotti rispetto ai precedenti/aboliti] conformemente al punto 75 del presente accordo;
 - [altri possibili elementi da esaminare nell'ambito dell'attuale campo di applicazione dello schema di negoziato].

8. All'EU spetta la responsabilità di assicurare, attraverso determinate condizionalità, controlli rigorosi e valutazione efficace delle prestazioni, che i fondi siano spesi in modo migliore. Deve inoltre soddisfare l'esigenza di semplificare i suoi programmi di spesa per ridurre l'onere e i costi amministrativi a carico dei beneficiari e di tutti i soggetti coinvolti, sia a livello dell'UE che nazionale. Tutta la normativa settoriale relativa al prossimo QFP, al nuovo regolamento finanziario e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe pertanto contenere elementi sostanziali che contribuiscano alla semplificazione e al miglioramento dell'affidabilità e dall'impiego efficace dei fondi dell'UE. Sia nella normativa, che nella relativa attuazione, ci si adopererà particolarmente per assicurare che i principi di sussidiarietà e proporzionalità siano pienamente considerati.
9. Il raggiungimento ottimale degli obiettivi in alcuni settori dipende dall'integrazione delle priorità in una serie di strumenti in altri settori programmatici. L'azione per il clima e gli obiettivi ambientali si rifletteranno pertanto in adeguati strumenti per assicurare che contribuiscano a rafforzare la sicurezza energetica, costruire un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici che rafforzerà la competitività dell'Europa e creerà posti di lavoro più "verdi e in numero maggiore.
10. A seguito dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo occorre ora passare all'adozione dei testi legislativi secondo le procedure del trattato e nel rispetto del ruolo delle diverse istituzioni. In particolare:
- il Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, dovrà adottare il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
 - dovrà essere altresì assicurata la rapida adozione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e delle misure di esecuzione;
 - in base ai livelli di impegni figuranti nel presente accordo e prendendo atto delle cifre indicative proposte dalla Commissione per gli obiettivi di tutte le rubriche, il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati a raggiungere un accordo tempestivo sul contenuto e sul finanziamento adeguato di ciascuno degli strumenti, dei programmi e dei fondi proposti finanziati nell'ambito del QFP.

Inoltre il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono invitati ad adottare rapidamente l'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria allo scopo di integrare il QFP.

PARTE I: SPESE

SOTTORUBRICA 1a - COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

11. La crescita intelligente e inclusiva corrisponde a un settore in cui l'azione UE presenta un notevole valore aggiunto. I programmi che rientrano in questa rubrica hanno grandi potenzialità per contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la promozione di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, l'azione specifica a favore della competitività delle imprese e delle PMI, l'investimento nelle competenze umane grazie al programma "ERASMUS per tutti" e lo sviluppo dell'agenda sociale. Nell'assegnare il finanziamento all'interno di questa rubrica si dovrebbe dare particolare priorità al conseguimento di un significativo e progressivo miglioramento delle iniziative dell'UE per la ricerca, l'istruzione e l'innovazione, tra l'altro mediante la semplificazione delle procedure.
12. Il livello di impegni per questa sottorubrica, che rappresenta l'X% della crescita reale annuale rispetto al 2013, non supererà gli importi seguenti¹:

SOTTORUBRICA 1a - Competitività per la crescita e l'occupazione (milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

¹ Come indicato al punto 4 della nota di trasmissione, la presente sottorubrica, come tutte le altre, dovrà essere oggetto di sforzi di riduzione.

13. È cruciale potenziare e ampliare l'eccellenza della base scientifica dell'Unione. Lo sforzo nel settore della ricerca e dello sviluppo sarà pertanto basato sull'eccellenza. Quest'impostazione, assicurando al tempo stesso ampio accesso ai partecipanti di tutti gli stati membri, insieme a una netta semplificazione del programma garantirà l'efficienza della futura politica di ricerca europea offrendo anche migliori possibilità di partecipazione ai programmi alle PMI. Tutte le politiche saranno chiamate a contribuire all'aumento della competitività; sarà rivolta particolare attenzione al coordinamento delle attività finanziate mediante Orizzonte 2020 con quelle finanziate nell'ambito di altri programmi dell'Unione, compresa la politica di coesione. In questo contesto saranno necessarie importanti sinergie tra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali al fine di creare un "ascensore verso l'eccellenza" potenziando in tal modo la capacità di R&I regionale e l'attitudine delle regioni che registrano risultati più scarsi e meno avanzate a sviluppare poli di eccellenza.

MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA

14. La disponibilità di reti energetiche, digitali e di trasporto interconnesse è un elemento importante nel completamento del mercato unico europeo. Inoltre, gli investimenti destinati a infrastrutture fondamentali, con un valore aggiunto a livello di UE, possono rafforzare la competitività dell'Europa a medio e lungo termine in un clima economico difficile, caratterizzato da una crescita lenta e da restrizioni dei bilanci pubblici. Infine, gli investimenti destinati alle infrastrutture sono decisivi anche per il conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile dell'UE delineati nella strategia Europa 2020, nonché per la realizzazione degli obiettivi "20-20-20" dell'UE nel settore della politica energetica e climatica. Al tempo stesso le misure in questo settore rispetteranno le principali responsabilità degli operatori del mercato in ordine alla pianificazione e agli investimenti in infrastrutture energetiche e digitali.
15. La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020 sarà pari a $[X - Y]$ EUR. Tale importo sarà ripartito fra i settori nel modo seguente:
- a) trasporti: $[X - Y]$ EUR, [di cui il 31,5 %], pari a $[X - Y]$ EUR, sarà trasferito dal Fondo di coesione e destinato ad essere speso in conformità alle disposizioni del regolamento CEF negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione];
 - b) energia: $[X - Y]$ EUR;
 - c) telecomunicazioni: $[X - Y]$ EUR.

[Il trasferimento dal Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa cofinanzierà progetti predeterminati elencati nell'allegato del regolamento CEF che rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione e in conformità alle pertinenti disposizioni della legislazione settoriale],

O

[Non vi sarà alcun trasferimento dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa.]

16. I tre grandi progetti infrastrutturali Galileo, ITER e GMES saranno finanziati a titolo della sottorubrica 1a. Al fine di assicurare la sana gestione finanziaria e la disciplina finanziaria, il livello massimo di impegni per ciascuno di tali progetti sarà stabilito nel regolamento QFP come segue:
- a) Galileo: [X - Y] EUR;
 - b) ITER: [X - Y] EUR;
 - c) GMES: [X - Y] EUR;
17. Al fine di favorire la sicurezza nucleare in Europa [si continuerà a sostenere lo] OPPURE [sarà accordato un sostegno definitivo allo] smantellamento delle seguenti centrali nucleari:
- [x] milioni di EUR a Ignalina (Lituania) per il periodo [2014-x];
 - [x] milioni di EUR a Bohunice (Slovacchia) per il periodo [2014-x];
 - [x] milioni di EUR a Kozloduy (Bulgaria) per il periodo [2014-x];

SOTTORUBRICA 1b - COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

POLITICA DI COESIONE

18. Un obiettivo importante dell'Unione europea è la promozione della coesione economica, sociale e territoriale e della solidarietà tra gli Stati membri. A questo riguardo, la politica di coesione è lo strumento principale per ridurre le disparità tra le regioni d'Europa e deve pertanto concentrarsi sulle regioni e sugli Stati membri meno sviluppati. La politica di coesione è un importante strumento per gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro al livello dell'UE e per le riforme strutturali a livello nazionale. Rappresenta una quota importante degli investimenti pubblici dell'UE, contribuisce all'approfondimento del mercato interno e pertanto svolge un ruolo notevole nel dare impulso alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività. La politica di coesione deve inoltre contribuire alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'intera Unione europea. Attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), perseguirà i seguenti obiettivi: "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti Fondi e "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR. Il Fondo di coesione sosterrà progetti nel settore nell'ambiente e delle reti transeuropee di trasporto.

19. Per quanto riguarda la struttura della rubrica e tenuto conto delle caratteristiche specifiche della politica di coesione, le spese relative alla coesione saranno inserite in una sottorubrica della rubrica 1 denominata "Coesione economica, sociale e territoriale".

Livello globale delle dotazioni

20. Il livello di impegni per la sottorubrica 1b - Coesione economica, sociale e territoriale, non supererà gli importi seguenti:

SOTTORUBRICA 1b): Coesione economica, sociale e territoriale (milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

21. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammonteranno complessivamente a [X - Y] EUR e saranno così ripartite:
- (a) un importo totale di xx EUR sarà destinato alle regioni meno sviluppate;
 - (b) [un importo totale di xx EUR sarà destinato alle regioni in transizione;]
 - (c) un importo totale di xx EUR sarà destinato alle regioni meno sviluppate;
 - (d) un importo totale di xx EUR sarà destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
 - (e) un importo totale di xx EUR sarà destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni settentrionali a bassa densità di popolazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
22. Le risorse destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammonteranno complessivamente a [X - Y] EUR e saranno così ripartite:
- a) un importo totale di xx EUR per la cooperazione transfrontaliera;
 - b) un importo totale di xx EUR per la cooperazione transnazionale;
 - c) un importo totale di xx EUR per la cooperazione interregionale;
23. [l'xx - 0,35%] delle risorse globali sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
24. [Lo 0,2%] delle risorse del FESR destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sarà destinato alle azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

25. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" saranno assegnate a [tre] tipi di regioni, definiti in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo [2007-2009], e il PIL medio dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento, nel modo seguente:
- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27;
 - b) [regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il [75% e il 90%] della media del PIL dell'UE-27] O [non vi saranno regioni in transizione];
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al [75% O 90 %] della media del PIL dell'UE-27.
26. Il Fondo di coesione sosterrà gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento.
27. Riguardo alla cooperazione transfrontaliera, le regioni ammesse al sostegno saranno le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne ed esterne, nonché tutte le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.

28. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotterà l'elenco delle zone transnazionali che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti.
29. Quanto alla cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarderà la totalità del territorio dell'Unione.

Metodo di assegnazione

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate

30. Il livello specifico delle dotazioni per ciascuno Stato membro sarà fondato su un metodo obiettivo e calcolato come segue.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

- i) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto (SPA), ed il PIL medio pro capite dell'UE a 27 (SPA);
- ii) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in parità di potere di acquisto (SPA) rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore [all'82]% della media dell'UE: $[X - Y] \%$;
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra [l'82]% e [il 99]% della media dell'UE: $[X - Y] \%$;
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore [all'99]% della media dell'UE: $[X - Y] \%$;

- iii) all'importo ottenuto dalla fase b) ii) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di $[800 - X \text{ EUR}]$ per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- iv) [all'importo ottenuto dalla fase b) iii) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di $[X - 4] \text{ EUR}$ per persona e per anno, applicato alla popolazione delle città con oltre 250.000 abitanti.] O [Non vi sarà alcun premio urbano.]

31. Il risultato dell'applicazione di questa metodologia è soggetto a livellamento.

[Metodo di assegnazione per le regioni in transizione]

32. Il livello specifico delle dotazioni per ciascuno Stato membro sarà fondato su un metodo obiettivo e calcolato come segue.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

- i) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dalla media pro capite dell'intensità dell'aiuto per Stato membro [prima dell'applicazione [dei due terzi] della rete di sicurezza regionale e del bonus per la popolazione urbana] assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75% della media dell'UE a 30 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente punto 30 i) e ii). Si tiene conto del $[X - 75\%]$ dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
- ii) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite mediante interpolazione lineare della ricchezza relativa della regione raffrontata all'UE a 27;

- iii) all'importo ottenuto dalla fase b) ii) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di $[X - 400 \text{ EUR}]$ per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- iv) [all'importo ottenuto dalla fase b) iii) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di $[X - 4] \text{ EUR}$ per persona e per anno, applicato alla popolazione delle città con oltre 250.000 abitanti.] O [Non vi sarà alcun premio urbano.]

33. Il risultato dell'applicazione di questa metodologia è soggetto a livellamento.

Metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate

34. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando un'intensità media di aiuto pro capite e per anno di $[X - 22,6] \text{ EUR}$ per la popolazione ammissibile.

35. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

- popolazione totale della regione (ponderazione [25%]),
- numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione [20%]),
- numero di nuovi posti di lavoro da aggiungere per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75% (ponderazione [20%]),
- numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, del 40% (ponderazione [12,5%]),
- numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, del 10% (ponderazione [12,5%]),

- differenza tra il PIL regionale osservato (in SPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione [7,5 %]),
- popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a [12,5 abitanti/km²] (ponderazione [2,5%]).

[All'importo ottenuto si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [X - 4] EUR per persona e per anno, applicato alla popolazione delle città con oltre 250.000 abitanti.] O [Non vi sarà alcun premio urbano.]

Metodo di assegnazione per il Fondo di coesione

36. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di [X - 50] EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde ad una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

- calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili. Se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di superficie totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
- adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite (SPA) di quello Stato membro per il periodo 2008-2010 eccede o è al disotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100%).

37. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento (Fondi strutturali più Fondo di coesione) ricevuta in media sul periodo.
38. [Gli Stati membri pienamente ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel periodo 2007-2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE a 27 riceveranno sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico. Tale sostegno transitorio ammonterà a $[X - 50]$ EUR pro capite nel 2014 e sarà gradualmente diminuito e eliminato entro il 2020.]
39. Il risultato dell'applicazione di questa metodologia è soggetto a livellamento.

Metodo di assegnazione per la "Cooperazione territoriale europea"

40. L'assegnazione delle risorse per Stato membro, comprendente la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, è la somma ponderata della quota della popolazione delle regioni frontaliere e della quota della popolazione totale di ciascuno Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al $[77,9]\%$ e al $[22,1]\%$.

Metodo di assegnazione per le regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione e le isole

41. Le regioni ultraperiferiche e le regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS 2 beneficeranno di una dotazione supplementare speciale con un'intensità di aiuto di $[20 - X]$ EUR per abitante e per anno. Essa sarà distribuita per regione e Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni. Occorre tenere conto anche della situazione particolare delle regioni insulari.

Livellamento

42. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento a ogni singolo Stato membro sarà fissato all' [X-2,5]% del PIL. Il livellamento sarà applicato annualmente e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e la "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. [Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione anteriormente al 2013 e in cui nel periodo 2008-2010 la crescita media del PIL reale è stata inferiore a -1,5%, il livello massimo del trasferimento è aumentato dell'[X%] producendo un livellamento del [2,X%]].

Reti di sicurezza

43. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al [75%] della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al [75%] della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 corrisponderà a una percentuale decrescente della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013. Queste percentuali saranno pari [al xx%] nel 2014, [al xx%] nel 2015, [al xx%] nel 2016, [al xx%] nel 2017, [al xx%] nel 2018, [al xx%] nel 2019 e [al xx%] nel 2020. Nel periodo 2014-2020 il sostegno complessivo rappresenterà almeno [il 55% - i 2/3] del sostegno fornito nel periodo 2007-2013.

44. La dotazione complessiva minima (Fondo di coesione e Fondi strutturali) per uno Stato membro corrisponde al $[55 - X]\%$ della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Tassi di cofinanziamento

45. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non supererà:

- a) $[il\ 75 - 85]\%$ per il Fondo di coesione;
- b) $[il\ 75 - 85]\%$ per le regioni meno sviluppate degli Stati membri in cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore $[all'85\%]$ della media dell'UE a 27 relativa allo stesso periodo e per le regioni ultraperiferiche;
- c) $[il\ 75 - 80\%]$ per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1° gennaio 2014;
- d) $[il\ 75\%]$ per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27;
- e) $[il\ 60\%]$ per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);
- f) $[il\ 50\%]$ per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non supererà $[il\ 75\%]$. [Per i programmi ai quali partecipa almeno una regione meno sviluppata il tasso di cofinanziamento nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" può essere innalzato $[all'85]\%$.]

Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare a favore delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia non supererà [il 50] %.

46. Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio.

- a) [Quando uno Stato membro beneficia di sostegno finanziario ai sensi degli articoli 136 e 143 del TFUE, può essere applicato un tasso di cofinanziamento maggiorato (di [dieci] punti percentuali) riducendo così la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali in un periodo di risanamento di bilancio, pur mantenendo lo stesso livello complessivo di finanziamenti dell'UE.]

O

- b) [Al fine di garantire il pieno rispetto del principio del cofinanziamento, quando uno Stato membro beneficia di sostegno finanziario ai sensi degli articoli 136 e 143 del TFUE, i livelli fissati nel punto precedente non possono essere aumentati.]

AIUTI ALIMENTARI A FAVORE DEGLI INDIGENTI

47. [Gli aiuti alimentari a favore degli indigenti saranno pari a [X - Y] EUR per il periodo 2014-2020 e saranno collocati nella rubrica 1b.]

RUBRICA 2 - CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI

48. L'obiettivo della politica agricola comune (PAC) è incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera, assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Occorre tenere conto della struttura sociale dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole.
49. In tale contesto le riforme devono garantire: 1) una produzione alimentare efficiente; 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Inoltre, la PAC dovrebbe essere pienamente integrata negli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare nell'obiettivo della crescita sostenibile, nel pieno rispetto degli obiettivi di tale politica secondo quanto stabilito nel trattato.
50. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e uno strumento finanziario per l'ambiente e l'azione per il clima, non supereranno il livello seguente:

CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI						
(milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X
di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti						
X	X	X	X	X	X	X

51. La politica agricola comune per il periodo 2014-2020 continuerà a essere basata sulla struttura a due pilastri:

- Il primo pilastro fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e finanzierà le misure di mercato. Il sostegno diretto e le misure di mercato saranno finanziati interamente e unicamente dal bilancio dell'UE, così da assicurare l'applicazione di una politica comune nell'intero mercato unico e con il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).
- Il secondo pilastro della PAC continuerà a fornire beni pubblici ambientali specifici, a migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale e a promuovere la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita nelle zone rurali, comprese le regioni con problemi specifici. Le misure del secondo pilastro saranno cofinanziate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui al punto 61; ciò contribuisce a garantire che gli obiettivi fondamentali siano raggiunti e rafforza l'effetto leva della politica di sviluppo rurale.

Primo pilastro

Livello e modello di redistribuzione del sostegno diretto - dettagli della convergenza tra gli Stati membri

52. Al fine di adeguare il livello complessivo di spesa della rubrica 2, il livello medio UE dei pagamenti diretti per ettaro sarà ridotto dell'[X% - Y%] all'anno per gli esercizi finanziari 2015-2020¹. Il sostegno diretto sarà distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri, considerando le differenze ancora esistenti [nei livelli salariali, nel potere d'acquisto, nella produzione della branca di attività agricola e nei costi dei fattori produttivi], riducendo gradualmente il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale della politica agricola comune e del bilancio dell'Unione.

¹ La presidenza riconosce la necessità di riflettere ulteriormente sul collegamento alla metodologia che sarà utilizzata per la convergenza dei pagamenti diretti, in modo da tener conto delle circostanze specifiche, quali le superfici agricole ad alto valore aggiunto.

Tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al [90]% della media UE colmeranno [un terzo] della differenza fra il loro livello attuale di pagamenti diretti e il [90]% della media UE nel corso del prossimo periodo. [Tale convergenza sarà finanziata da tutti gli Stati membri [che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media UE, proporzionalmente al loro scostamento dalla media UE] OPPURE [in maniera lineare]. Tale processo sarà attuato progressivamente in [4] anni dall'esercizio finanziario [2015] all'esercizio finanziario [2018]].

Livellamento del sostegno per le aziende di grandi dimensioni

53. Sarà introdotto il livellamento dei pagamenti diretti per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni tenendo il debito conto dell'occupazione. I proventi della riduzione e del livellamento dei pagamenti alle aziende beneficiarie di grandi dimensioni dovrebbero rimanere negli Stati membri in cui sono stati generati. Le modalità relative all'uso della riduzione e del livellamento dei pagamenti saranno trattate nell'ambito della pertinente legislazione settoriale.]

O

[Non vi sarà alcun livellamento dei pagamenti diretti per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni.]

Metodo di disciplina finanziaria

54. Per assicurare che gli importi destinati al finanziamento della PAC siano conformi ai massimali annuali stabiliti nel quadro finanziario pluriennale, è opportuno mantenere il meccanismo di disciplina finanziaria attualmente contemplato dall'articolo 11 del regolamento 73/2009, che prevede un adeguamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che in un determinato esercizio finanziario il submassimale della rubrica 2 sarà superato, ma senza il margine di sicurezza di 300 000 000 EUR.

55. Le prestazioni ambientali generali della PAC saranno migliorate rendendo ecosostenibili i pagamenti diretti attraverso talune pratiche agricole, che saranno definite nel *regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune* e saranno benefiche per il clima permettendo nel contempo di evitare oneri amministrativi superflui [pratiche che tutti gli agricoltori dovranno seguire], [Sarà prevista flessibilità per gli Stati membri in relazione alla scelta delle misure ecosostenibili.] Per finanziare tali pratiche, gli Stati membri utilizzeranno una percentuale pari a $[X - 30\%]$ del massimale nazionale annuale.

Flessibilità tra pilastri

56. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR, fino al $[10 - X]\%$ dei loro massimali nazionali annuali per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del regolamento sui pagamenti diretti. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

57. Gli Stati membri [con pagamenti diretti per ettaro inferiori [al 90%] della media UE dopo riduzione generale di bilancio, introduzione graduale e redistribuzione] possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del regolamento sui pagamenti diretti fino al $[5 - X]\%$ dell'importo destinato al sostegno delle misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per le misure di sostegno previste dai programmi di sviluppo rurale.

Secondo pilastro

Principi di ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale

58. Il sostegno allo sviluppo rurale sarà distribuito fra gli Stati membri in base a criteri oggettivi e ai rendimenti passati, considerando gli obiettivi dello sviluppo rurale e tenendo conto del contesto generale della politica agricola comune e del bilancio dell'Unione.
59. L'importo globale del sostegno allo sviluppo rurale sarà di [X - Y] EUR. La ripartizione annuale sarà fissata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. [Gli importi per i singoli Stati membri saranno adeguati per tenere conto delle disposizioni di cui ai punti [53], 56 e 57.]
60. La distribuzione tra gli Stati membri dell'importo globale destinato allo sviluppo rurale è basata su criteri oggettivi e sui rendimenti passati¹ e sarà la seguente: (inserire tabella con la distribuzione del sostegno allo sviluppo rurale tra gli Stati membri²).

¹ La presidenza riconosce la necessità di discutere ulteriormente la questione dei "rendimenti passati".

² La presidenza invita la Commissione a presentare informazioni sulla distribuzione del sostegno allo sviluppo rurale tra gli Stati membri.

61. I programmi di sviluppo rurale fisseranno un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate [, le regioni in transizione], le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR sarà pari:

- al [75 - 85]% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
- [al [75]% della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27];
- al [60]% della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui al precedente trattino];
- al [50 - 55]% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni;
- [al [75]% per le operazioni che contribuiscono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.];
- al [100]% degli importi trasferiti dal primo pilastro al secondo pilastro di cui al punto 57 come sostegno supplementare nell'ambito dello sviluppo rurale.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR sarà pari al [20%]. Altri tassi massimi di partecipazione del FEASR a misure specifiche saranno stabiliti nel regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

* *

*

62. Il finanziamento a titolo della rubrica 2 sosterrà anche la politica comune della pesca (PCP) e le politiche marittime integrate, in particolare tramite il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e una dotazione per la dimensione internazionale della PCP, nonché attività nei settori del clima e dell'ambiente tramite il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

Una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo

63. Una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo, destinata a fornire sostegno nelle situazioni di grave crisi che interessano la produzione e la distribuzione di prodotti agricoli, sarà inclusa nella rubrica 2 con un importo massimo annuale pari a [X - Y] EUR.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FESR, L'FSE, IL FC, IL FEASR E IL FEAMP

Quadro strategico comune

64. I Fondi strutturali e il Fondo di coesione saranno riuniti insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in un quadro strategico comune, al fine di massimizzarne l'efficacia e ottimizzarne le sinergie. Ciò comporterà la definizione di un elenco di obiettivi tematici in linea con la strategia Europa 2020.

Condizionalità macroeconomica¹

65. Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del quadro strategico comune (QSC) si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Per questo motivo sarà stabilita una condizionalità macro-economica progressiva nel regolamento QSC.

66. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita dei fondi del QSC negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria dell'UE. Tale richiesta può essere formulata per sostenere l'attuazione di:

¹ La presidenza riconosce la necessità di riflettere e discutere ulteriormente sulle modalità di attuazione della condizionalità macroeconomica.

- a) raccomandazioni nell'ambito degli indirizzi di massima per le politiche economiche;
- b) raccomandazioni in materia di occupazione;
- c) di misure specifiche rivolte agli Stati membri della zona euro conformemente all'articolo 136, paragrafo 1;
- d) raccomandazioni nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi;
- e) raccomandazioni nell'ambito della procedura per gli squilibri eccessivi;
- f) sostegno dell'Unione nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti;
- (g) sostegno dell'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria;
- (h) dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità.

67. Se uno Stato membro non adotta provvedimenti efficaci in risposta alla richiesta della Commissione di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, i pagamenti [pos]sono [essere] sospesi in parte o in toto dalla Commissione.

68. Se si conclude che uno Stato membro non ha adottato provvedimenti sufficienti nell'ambito:

- a) di misure specifiche rivolte agli Stati membri della zona euro conformemente all'articolo 136, paragrafo 1;
- b) della procedura per i disavanzi eccessivi;
- c) della procedura per gli squilibri macroeconomici;
- d) di un programma nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti;
- e) di un programma nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria;
- f) dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità.

69. [I pagamenti e][gli impegni] [sono] sospesi in parte o in toto [dalla Commissione].

70. Le decisioni relative alle sospensioni saranno proporzionate ed efficaci, tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, e rispetteranno la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

71. [L'importo [dei pagamenti e] degli impegni sospesi non supera [x]% del PIL.]
72. Fatte salve le regole del disimpegno le sospensioni saranno revocate [dalla Commissione] e i fondi saranno nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo avrà adottato i provvedimenti necessari.
73. Il punto 67 in relazione al punto 66, lettere a), b), d) ed e) e al punto 68, lettere b) e c), non si applica al Regno Unito in conseguenza del protocollo (n. 15) allegato al TUE e al TFUE; cfr. la relazione del 21 ottobre 2010 della task force sul rafforzamento della governance economica nell'Unione europea ("Strengthening economic governance in the EU").

Riserva di efficacia ed efficienza

74. Tutti gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", pari a [X]% della propria dotazione complessiva, che agevolerà la concentrazione sui risultati e sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Le modalità relative alla riserva di efficacia ed efficienza saranno definite nel pertinente regolamento settoriale.

Tassi di prefinanziamento

75. [Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che gli Stati membri abbiano sin dall'inizio i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione del programma. Per il FESR, il FSE e il FC si dovrebbero pertanto applicare i seguenti livelli di prefinanziamento: il prefinanziamento iniziale sarà corrisposto in rate come segue:
- a) nel 2014: [X - 2]% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;
 - b) nel 2015: [X - 1]% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;
 - c) nel 2016: [X - 1]% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

Anche per il FEASR e il FEAMP il prefinanziamento iniziale sarà pari a [X - 4%]
dell'ammontare totale, con una prima rata pari a [X - 2%] e un massimo di tre rate.]

O

[Non vi sarà alcun prefinanziamento per il periodo 2014-2016.]

Altre disposizioni regolamentari

76. Tutti i programmi saranno sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di N+2 saranno disimpegnati. [Per quanto riguarda i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE e dal FC, il disimpegno non si applicherà all'impegno di bilancio per il 2014. Ai fini del disimpegno, un sesto dell'impegno per il 2014 sarà aggiunto a ciascuno degli impegni di bilancio per il periodo 2015-2020].

Valutazione

77. Sulla base delle relazioni già elaborate dagli Stati membri e della relazione annuale della Commissione, il Consiglio europeo di primavera discuterà ogni anno l'attuazione e i risultati della politica di coesione e fornirà raccomandazioni sulle misure adeguate da adottare.

IVA

78.

- a) [L'IVA non è ammissibile per contributi provenienti dai Fondi del QSC [e dall'importo di X - Y miliardi di EUR trasferiti dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa].]

O

- b) [L'IVA non è ammissibile per contributi provenienti dai Fondi del QSC [e dall'importo di X-Y miliardi di EUR trasferiti dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa].
Tuttavia, per gli Stati membri con un PIL inferiore al [90]% della media dell'UE, nel caso dei Fondi del QSC, gli importi IVA sono ammissibili ove non siano recuperabili a norma della legislazione nazionale in materia di IVA e siano versati da un beneficiario che non sia un soggetto passivo quale definito all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma della direttiva 2006/112/CE, a condizione che tali importi IVA non siano sostenuti in relazione alla realizzazione di infrastrutture.]

O

- c) [Per gli Stati membri con un PIL inferiore al [90]% della media dell'UE, l'IVA non recuperabile è una spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo proveniente dai Fondi del QSC [e dall'importo di X - Y miliardi di EUR trasferiti dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa].]

RUBRICA 3 - SICUREZZA E CITTADINANZA

79. Le azioni nell'ambito di questa rubrica costituiscono una gamma diversificata di programmi mirati alla sicurezza e alla cittadinanza in cui la cooperazione a livello di Unione offre un valore aggiunto. Si tratta in particolare di azioni relative all'asilo e alla migrazione e di iniziative nei settori delle frontiere esterne e della sicurezza interna, nonché di misure nel settore della giustizia. Sarà dato particolare rilievo sarà dato alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati. Le azioni nel quadro di questa rubrica sostengono altresì gli sforzi intesi a promuovere la partecipazione dei cittadini nell'Unione europea, anche mediante la cultura, la diversità linguistica e il settore creativo. Sono inoltre contemplate misure volte a migliorare la sanità pubblica e la protezione dei consumatori. La semplificazione dei programmi porterà a un'attuazione più efficace in futuro delle azioni in questo campo.

80. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti¹:

RUBRICA 3 - SICUREZZA E CITTADINANZA						
(milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

¹ Come indicato al punto 4 della nota di trasmissione, la presente rubrica, come tutte le altre, dovrà essere oggetto di sforzi di riduzione.

RUBRICA 4 – RUOLO MONDIALE DELL'EUROPA

81. La politica estera rappresenta un importante campo d'azione per l'UE, che è stato rafforzato dal nuovo quadro istituzionale del trattato di Lisbona. Il QFP deve sostenere l'UE nella sua determinazione a sviluppare il proprio ruolo come soggetto attivo sulla scena internazionale, con interessi e responsabilità regionali e globali. Gli strumenti finanziari del QFP potenzieranno la cooperazione dell'UE con i partner e sosterranno gli obiettivi di promuovere i valori dell'UE al suo esterno, progettare politiche dell'UE volte a far fronte alle principali sfide globali, aumentare l'impatto della cooperazione dell'UE allo sviluppo, investire nella prosperità e nella stabilità a lungo termine dei paesi del vicinato, sostenere il processo di allargamento dell'UE, potenziare i meccanismi di solidarietà europea in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, migliorare la capacità di prevenzione e risoluzione delle crisi e lottare contro i cambiamenti climatici. Ove opportuno e nel rispetto di criteri oggettivi il sostegno ai partner sarà adattato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti dell'uomo, della democrazia, dello stato di diritto e del buon governo. Tutto questo sarà rafforzato da una maggiore flessibilità nell'ambito della rubrica 4 e da un'attuazione efficace.

82. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti¹:

RUBRICA 4 – RUOLO MONDIALE DELL'EUROPA (milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

83. Una priorità chiave per gli Stati membri è rispettare l'impegno formale dell'UE a destinare collettivamente lo 0,7% dell'RNL all'aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2015, compiendo così un passo decisivo verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio. Nel quadro di tale impegno l'Unione europea dovrebbe pertanto mirare ad assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90% della sua assistenza esterna globale sia considerato aiuto pubblico allo sviluppo secondo l'attuale definizione di quest'ultimo stabilita dal comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

¹ Come indicato al punto 4 della nota di trasmissione, la presente rubrica, come tutte le altre, dovrà essere oggetto di sforzi di riduzione.

84. La riserva per gli aiuti d’urgenza, il cui obiettivo è assicurare la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze di aiuto specifiche e non prevedibili dei paesi terzi (interventi umanitari, gestione civile delle crisi e protezione, pressioni migratorie), sarà inclusa nella rubrica 4 con un importo massimo annuale pari a $[X - Y]$ EUR (prezzi 2011).

RUBRICA 5 - AMMINISTRAZIONE

85. La necessità di risanare le finanze pubbliche a breve, medio e lungo termine richiede uno sforzo particolare da parte di ogni pubblica amministrazione e del relativo personale per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto economico in continuo mutamento. Tenendo conto di queste circostanze fondamentali nonché di una serie di fattori che determinano il livello della spesa amministrativa e dell'esigenza di salvaguardare un'amministrazione dell'UE di alta professionalità e geograficamente equilibrata, il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti¹:

RUBRICA 5 - AMMINISTRAZIONE						
(milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

86. Nell'ambito di tale massimale, la spesa amministrativa delle istituzioni, escluse le pensioni e le Scuole europee, non supererà gli importi seguenti:

Sottomassimale spesa amministrativa (escluse pensioni e Scuole europee)						
(milioni di EUR, prezzi 2011)						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	X	X	X	X	X	X

87. Nel contesto del generale risanamento di bilancio e riconoscendo la necessità di uno sforzo particolare di risparmio, tutte le istituzioni, organi, agenzie dell'UE e le rispettive amministrazioni applicano una riduzione del [X]% del personale per il periodo [2013-2017] [così da realizzare un risparmio di [X] milioni di EUR].

¹ Come indicato al punto 4 della nota di trasmissione, la presente rubrica, come tutte le altre, dovrà essere oggetto di sforzi di riduzione.

88. Ulteriori risparmi di [x] milioni di EUR nel periodo 2014-2020 dovrebbero essere garantiti dalle riforme dello statuto. Anche l'evoluzione della spesa per le pensioni sarà affrontata nell'ambito della riforma dello statuto.
89. Ulteriori risparmi di [x] milioni di EUR nel periodo 2014-2020 dovrebbero essere garantiti sulle spese totali non connesse al personale.
90. I risparmi di cui ai punti 87, 88 e 89 sono resi obbligatori mediante inserimento nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

QUESTIONI ORIZZONTALI - STRUMENTI NON INCLUSI NEL QFP E FLESSIBILITA'

91. Il QFP includerà di norma tutte le voci per cui è previsto un finanziamento dell'UE, come mezzo per garantire trasparenza e un'adeguata disciplina di bilancio. Tuttavia date le loro capacità, lo strumento di flessibilità, il Fondo di solidarietà, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il FES saranno esclusi dal QFP.

92. L'Unione deve essere in grado di rispondere a circostanze eccezionali, sia interne che esterne. Al tempo stesso, la necessità di flessibilità deve essere valutata in funzione dei principi della disciplina di bilancio e della trasparenza della spesa dell'UE, compreso il livello di spesa concordato. Pertanto nel QFP è inserito un certo numero di strumenti di flessibilità:

- all'interno della rubrica 2 è creata una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo, destinata a fornire sostegno nelle situazioni di grave crisi che interessano la produzione e la distribuzione di prodotti agricoli:
- all'interno della rubrica 4, la riserva per gli aiuti d'urgenza continuerà ad assicurare la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze di aiuto specifiche e non prevedibili.

Gli strumenti di flessibilità, per loro stessa natura, sono mobilitati solo in caso di necessità.

93. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è apportare un sostegno finanziario in caso di gravi catastrofi, continuerà ad essere finanziato al di fuori del QFP, con un importo massimo annuale pari a [X - Y] EUR (prezzi 2011).

94. Lo strumento di flessibilità, il cui obiettivo è finanziare spese impreviste e chiaramente identificate, continuerà ad essere finanziato al di fuori del QFP, con un importo massimo annuale pari a [X - Y] EUR (prezzi 2011).

95. [Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione continuerà ad essere finanziato al di fuori del QFP, con un importo massimo annuale pari a [X - Y] EUR (prezzi 2011).]

96. [Non dovrebbe essere creata la riserva per imprevisti.]

97. L'aiuto dell'UE a favore dei paesi ACP è stato tradizionalmente finanziato, per ragioni storiche e giuridiche, al di fuori del bilancio dell'UE. Sebbene, in linea di principio, sarebbe opportuno iscrivere questa spesa nel bilancio dell'UE, nelle attuali circostanze, con la scadenza dell'accordo di Cotonou nel 2020, il FES rimarrà al di fuori del QFP 2014-2020.¹ Va osservato che la Commissione intende proporre l'iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021. Il criterio di contribuzione per l'11° FES è contenuto nell'allegato 2.

Spese amministrative al di fuori della rubrica 5

98. [La spesa amministrativa al di fuori della rubrica 5, espressa in percentuale dell'importo totale del QFP, resterà costante/crescerà al massimo del [x]/diminuirà del [x] nel periodo 2014-2020 rispetto al 2013].

Miglioramento e intensificazione del coinvolgimento della BEI

99. La BEI sostiene già in maniera considerevole la crescita, ad es. mediante concessione di prestiti agli Stati membri che altrimenti non potrebbero fornire cofinanziamenti per i fondi strutturali e tramite attuazione di strumenti finanziari congiunti. Il coinvolgimento della BEI dovrebbe essere rafforzato nei seguenti modi:

- a) avvalendosi delle consulenze della BEI nelle fasi iniziali dei progetti cofinanziati dall'UE e dalla BEI;
- b) garantendo che la BEI sia informata riguardo ai progetti che ricevono il sostegno dell'UE;
- c) rafforzando l'efficacia dell'impatto dei programmi di assistenza tecnica (ad es. JASPERS).

¹ Come indicato al punto 4 della nota di trasmissione il FES, come tutte le altre rubriche del QFP e tutti gli altri strumenti non compresi nel QPF, dovrà parimenti essere oggetto di sforzi di riduzione.

PARTE II: ENTRATE

100. Il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. L'importo totale delle risorse proprie attribuite al bilancio dell'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'1,23% della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti per gli impegni iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,29% della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità.
101. Il nuovo sistema delle risorse proprie dell'Unione europea entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica della sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. Tutti i suoi elementi si applicheranno [retroattivamente] dal [1° gennaio 2014].

Risorse proprie tradizionali

102. Il sistema di riscossione delle risorse proprie tradizionali resterà invariato.
[Tuttavia, dal [1° gennaio 2014], gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, [il 10-25]% degli importi da essi riscossi.]

Risorsa propria basata sull'IVA

103.

- a) [L'attuale risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà eliminata nella sua forma attuale a partire dal [1° gennaio 2014].]

O

- b) [L'attuale risorsa propria basata sull'imposta su valore aggiunto (IVA) sarà mantenuta [, con le seguenti modifiche: XX].]

104. *(se è scelta l'opzione a) di cui al punto 103:)*

- a) [Sarà introdotta una nuova risorsa propria basata sull'IVA, che verrà calcolata sulla base della quota delle entrate totali nette dell'IVA riscosse dagli Stati membri. Sarà applicata una quota pari [all'1%]/[non superiore al 2%] del valore netto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggetti a un'aliquota IVA normale in ogni Stato membro [; per gli esercizi dal 2014 al 2020 l'aliquota applicabile è fissata a [1 %]] . Prima dell'inizio del quadro finanziario pluriennale, sarà determinata una proporzione media unica a livello dell'Unione del valore delle forniture imponibili rispetto al valore delle forniture totali, che sarà applicata durante la durata del quadro stesso.]

O

- b) [Non sarà introdotta una nuova risorsa propria basata sull'IVA.]

Risorsa propria basata sull'ITF

105.

- a) [Sarà introdotta una nuova risorsa propria basata su un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Sarà riscossa nella misura di una quota pari [a due terzi] degli importi riscossi dagli Stati membri conformemente alle aliquote minime ITF fissate nella pertinente direttiva del Consiglio[; per gli esercizi dal 2014 al 2020 l'aliquota applicabile è fissata a [due terzi].]

O

- b) [Non sarà introdotta una nuova risorsa propria basata su un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie.]

Altre potenziali fonti di entrate future.

106. [La Commissione può decidere di vagliare altre potenziali fonti di entrate future per aumentare la parte del bilancio finanziata dalle risorse proprie.]

Risorsa propria basata sull'RNL

Il metodo di applicazione di un'aliquota uniforme per determinare i contributi degli Stati membri all'attuale risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) resterà invariato.

Regolamento d'esecuzione

107.

- a) [Sulla base dell'articolo 311, quarto comma del TFUE, è stabilito un regolamento del Consiglio recante misure di esecuzione, che fissa in particolare [le quote e le aliquote applicabili alle risorse proprie, entro i limiti previsti nella decisione sulle risorse proprie], [la procedura per gestire modifiche significative dell'RNL] e [le disposizioni in materia di controllo e vigilanza, inclusi gli obblighi di comunicazione].]

O

- b) [Non è stabilito alcun regolamento di esecuzione.]

Tassi degli interessi di mora

108.

- (a) [Non saranno apportate modifiche al metodo di calcolo dei tassi degli interessi di mora nel sistema delle risorse proprie (articolo 11 del regolamento n. 1150/2000).]

O

- (b) [Il tasso degli interessi di mora continuerà ad essere calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento n. 1150/2000. Tuttavia, [l'aumento mensile del tasso d'interesse pari a 0,25 punti percentuali sarà abolito] O [il tasso d'interesse sarà limitato ad un livello pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento della BCE maggiorato di [x] punti percentuali].]

109.

- a) [Tutti i meccanismi di correzione esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie dell'Unione europea saranno sostituiti, a partire dal [1° gennaio 2014], da correzioni temporanee sotto forma di riduzioni lorde forfettarie dei contributi annuali basati sull'RNL durante il periodo [2014-2020] per i seguenti Stati membri:
[- [2 500 milioni di] EUR per la Germania,]
[- [1 050 milioni di] EUR per i Paesi Bassi,]
[- [350 milioni di] EUR per la Svezia]
[- [3 600 milioni di] EUR per il Regno Unito].
Gli importi forfettari saranno finanziati da tutti gli Stati membri secondo il criterio RNL.]

O

- b) [Tutti i meccanismi di correzione esistenti nell'attuale sistema delle risorse proprie dell'Unione europea saranno completamente eliminati a partire dal [1° gennaio 2014]. Non saranno introdotti nuovi meccanismi di correzione.]

O

- c) [I meccanismi di correzione esistenti nell'attuale sistema delle risorse proprie dell'Unione europea continueranno ad applicarsi anche nel quadro del nuovo sistema delle risorse proprie [con le seguenti modifiche: XX].]

TABELLA 1: QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014-2020 (UE a 28)

(in milioni di EUR - prezzi 2011)

STANZIAMENTI D'IMPEGNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
<u>1a. Competitività per la crescita e l'occupazione di cui: Galileo, ITER e GMES</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>1b. Coesione economica, sociale e territoriale</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>2. Crescita sostenibile: Risorse naturali</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
di cui: <u>Spese connesse al mercato e pagamenti diretti</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>3. Sicurezza e cittadinanza</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>4. Ruolo mondiale dell'Europa</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>5. Amministrazione</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
di cui: <u>Spesa amministrativa delle istituzioni</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>6. Compensazioni</u>	X	0	0	0	0	0	0	X
<u>STANZIAMENTI D'IMPEGNO TOTALI in percentuale dell'RNL</u>	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%
<u>STANZIAMENTI DI PAGAMENTO TOTALI in percentuale dell'RNL</u>	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%
<u>Margine disponibile</u>	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%
<u>Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL</u>	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%	X 1.23%
<u>NON COMPRESI NEL QFP</u>								
<u>Strumento di flessibilità</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>FES ACP</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>FES PTOM</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>TOTALE NON COMPRESI NEL QFP in percentuale dell'RNL</u>	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%
<u>TOTALE QFP + NON COMPRESI NEL QFP in percentuale dell'RNL</u>	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%

TABELLA 2: QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014-2020 (UE a 28)
(in milioni di EUR - prezzi correnti usando un deflatore fisso del 2%)

<u>STANZIAMENTI D'IMPEGNO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>TOTALE 2014-2020</u>
<u>1a. Competitività per la crescita e l'occupazione</u> <u>di cui: Galileo, ITER e GMES</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>1b. Coesione economica, sociale e territoriale</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>2. Crescita sostenibile: Risorse naturali</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>3. Sicurezza e cittadinanza</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>4. Ruolo mondiale dell'Europa</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>5. Amministrazione</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>di cui: Spesa amministrativa delle istituzioni</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>6. Compensazioni</u>	X	0	0	0	0	0	0	X
<u>STANZIAMENTI D'IMPEGNO TOTALI</u> <u>in percentuale dell'RNL</u>	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%
<u>STANZIAMENTI DI PAGAMENTO TOTALI</u> <u>in percentuale dell'RNL</u>	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%
<u>Margine disponibile</u>	X%	X%	X%	X%	X%	X%	X%	X%
<u>Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL</u>	<u>1.23%</u>	<u>1.23%</u>	<u>1.23%</u>	<u>1.23%</u>	<u>1.23%</u>	<u>1.23%</u>	<u>1.23%</u>	<u>1.23%</u>
<u>NON COMPRESI NEL QFP</u>								
<u>Strumento di flessibilità</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>FES ACP</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>FES PTOM</u>	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>TOTALE NON COMPRESI NEL QFP</u> <u>in percentuale dell'RNL</u>	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%
<u>TOTALE QFP + NON COMPRESI NEL QFP</u> <u>in percentuale dell'RNL</u>	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%	X x%

Criterio di contribuzione per l'11° Fondo europeo di sviluppo

Il criterio di contribuzione per l'11° FES sarà quello indicato alla lettera a) O b) O c):

	a) Proposta della Commissione per il criterio di contribuzione per l'11° FES	b) criterio di contribuzione per il 10° FES	c) Criterio RNL per il finanziamento del bilancio 2012
BE	3,25%	3,53%	2,98%
BG	0,22%	0,14%	0,30%
CZ	0,80%	0,51%	1,09%
DK	1,98%	2,00%	1,97%
DE	20,58%	20,50%	20,75%
EE	0,09%	0,05%	0,12%
IE	0,94%	0,91%	0,97%
EL	1,51%	1,47%	1,55%
ES	7,93%	7,85%	8,05%
FR	17,81%	19,55%	16,15%
IT	12,53%	12,86%	12,26%
CY	0,11%	0,09%	0,13%
LV	0,12%	0,07%	0,16%
LT	0,18%	0,12%	0,24%
LU	0,26%	0,27%	0,24%
HU	0,61%	0,55%	0,68%
MT	0,04%	0,03%	0,05%
NL	4,78%	4,85%	4,72%
AT	2,40%	2,41%	2,40%
PL	2,01%	1,30%	2,73%
PT	1,20%	1,15%	1,25%
RO	0,72%	0,37%	1,07%
SI	0,22%	0,18%	0,27%
SK	0,38%	0,21%	0,54%
FI	1,51%	1,47%	1,56%
SE	2,94%	2,74%	3,15%
UK	14,68%	14,82%	14,60%
HR	0,23%		